

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 6 LUGLIO 2011

Art. 29

Modifica all'articolo 13 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 21

1. L'articolo 13 (Sicurezza impianti gas petrolio liquefatto – GPL) della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 21 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009), non si applica agli impianti che siano stati autorizzati dai comuni antecedentemente alla data di entrata in vigore della stessa legge.